



WEBINAR
LEGGE DI BILANCIO 2021
(Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

Le misure fiscali di interesse per le imprese

Giulia Abruzzese
Area Politiche Fiscali Confindustria



FISCO DELLE IMPRESE E LIQUIDITÀ




CREDITO RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE MEDIE DIMENSIONI (CO. 263)

Interventi su art. 26, DL Rilancio

(Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

- Estensione limite temporale per effettuare aumento di capitale fino al 30 giugno 2021
- Ampliato il novero delle società beneficiarie (anche società non sottoposte o ammesse a procedura concorsuale e comunque non in difficoltà al 31 dicembre 2019, nonché quelle ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale)
- Elevata dal 30% al 50% la percentuale dell'aumento di capitale entro la quale può essere riconosciuto il credito d'imposta (aumenti di capitale deliberati nel primo semestre 2021)
- Norma di coordinamento: spostato al 1° gennaio 2025 il termine fino al quale è preclusa la distribuzione di riserve (aumenti di capitale deliberati nel primo semestre 2021)



RIVALUTAZIONE E AVVIAMENTO (CO. 83, 1122-1123)


Rivalutazione avviamento e altre attività immateriali (co.83)

- Si consente alle imprese di utilizzare la disciplina di riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti in bilancio anche per l'avviamento e le altre attività immateriali prive di tutela giuridica iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019
- Imposta sostitutiva 3% + riserva patrimonio netto in sosp. imposta
- Beni esistenti al termine esercizio 2020

Rivalutazione partecipazione e terreni (co.1122-1123)

- Facoltà attribuita a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime dell'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
- 11% aliquota imposta sostitutiva per le partecipazioni, qualificate e non, e per i terreni, edificabili e agricoli.

Circolare
AE n.
1/2021



INCENTIVI OPERAZIONI AGGREGAZIONE AZIENDALE (CO. 233-243)

Obiettivo: Incentivare nuovi processi di aggregazione aziendale nel 2021. Più in particolare, consentire alle entità risultanti, la trasformazione in crediti d'imposta di una quota parte delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a specifiche condizioni.

Aggregazioni mediante fusione, scissione o conferimento, deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 → Soggetto risultante può trasformare in credito d'imposta le DTA riferite:

- alle perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente l'efficacia dell'operazione e non ancora scomutate dal reddito imponibile alla stessa data;
- alle eccedenze di rendimento nozionale ACE.

Trasformazione non può eccedere:

- 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla scissione o fusione, come risultanti dalla situazione patrimoniale con esclusione del soggetto con attività di importo maggiore;
- 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Entità risultante non potrà portare in riduzione dell'imponibile le perdite di cui all'articolo 84 TUIR relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta. No deduzione o trasformazione in credito IRAP.



INCENTIVI OPERAZIONI AGGREGAZIONE AZIENDALE (CO. 233-243)

Soggetti consolidato nazionale

Ai fini della trasformazione rilevano, se esistenti:

- Eccedenze ACE e perdite dell'entità partecipante maturate anteriormente l'esercizio dell'opzione per il consolidato;
- A seguire, le perdite trasferite alla controllante non ancora computate in diminuzione dell'imponibile.

Soggetti «trasparenti»

Ai fini della trasformazione rilevano, se esistenti:

- Eccedenze ACE e fiscali maturate dalla partecipata prima dell'inizio della trasparenza e quelle non attribuite ai soci (art. 115, comma 3, TUIR);
- A seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci non ancora computate in diminuzione dei loro imponibili o trasformate in crediti d'imposta.

Credito utilizzabile in compensazione F24 senza limiti di importo. Non concorre alla formazione del reddito e ai fini IRAP.

Commissione 25%

Ulteriori criteri per fruire del credito

- Società devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti, non devono essere parte del medesimo gruppo.
- Sono escluse entità che abbiano rapporto di partecipazione superiore al 20% o che siano, anche indirettamente, controllate dal medesimo soggetto.
- No società in stato di dissesto o rischio di dissesto o in stato di insolvenza.



PLASTIC TAX & SUGAR TAX (CO. 1084-1086)

L'emergenza COVID ha contribuito alla decisione di posticipare l'entrata in vigore delle due imposte. Inoltre, sono stati apportati alcuni aggiustamenti alle due discipline.

AMBITO TEMPORALE (novità)

- PLASTIC TAX: Proroga al 1° luglio 2021
- SUGAR TAX: Proroga al 1° gennaio 2022

REGIME SANZIONATORIO (novità)

- Riduzioni ai limiti minimi e massimi

AMBITO SOGGETTIVO (novità)

- Debitore d'imposta: Chi commissiona la produzione a terzi, finalizzata alla cessione nazionale

Plastic tax (novità)

- Ambito oggettivo esteso alle preforme
- Innalzato a 25 euro il limite minimo dell'imposta da versare



COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI COMMERCIALI (CO. 227-229)

Piattaforma telematica per la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali

Requisiti

- I crediti devono risultare dalle fatture elettroniche

Soggetti esclusi:

- le PA di cui all'art. 1 co. 2 Legge n. 196/2009 (soggetti che applicano lo split payment)
- I soggetti rientranti nella disciplina della crisi di imprese (procedure concorsuali, procedure di ristrutturazione del debito omologato ovvero da piani attestati di risanamento iscritti al Registro imprese)



Non è stata accolta la proposta di una piattaforma per la compensazione dei crediti commerciali vantati dall'impresa fornitrice verso la PA ed i debiti fiscali e contributivi (iscritti a ruolo e non) a carico della medesima imprese

TRANSIZIONE 4.0



CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI (CO. 1054-1058)

Investimenti in beni «ordinari» materiali e immateriali (co. 1054-1055)

Investimenti in beni 4.0 materiali e immateriali (co. 1056-1058)

Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022

o fino al 30 giugno 2023 (con prenotazione)

Leasing
finanziario: firma
delle parti e 20%
a titolo di maxi
canone



BENI «ORDINARI»

AMBITO SOGGETTIVO

- Società di persone
- Società di capitali
- Imprese individuali
- Enti non commerciali
- Stabili organizzazioni di non residenti
- **Esercenti arti e professioni**



AMBITO OGGETTIVO

Beni materiali e **immateriali** diversi da Allegato A e B

Esclusioni

- Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità, etc.
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- Sicurezza lavoro e reg. contributiva

Esclusioni

- Mezzi di trasporto a motore
- Aliquota ammortamento < 6,5%
- Fabbricati e costruzioni
- Beni imprese in concessione
- Condotture, condotte, materiale rotabile, etc.

BENI 4.0

AMBITO SOGGETTIVO

- Società di persone
- Società di capitali
- Imprese individuali
- Enti non commerciali
- Stabili organizzazioni di non residenti

Esclusioni

- Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità, etc.
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- Sicurezza lavoro e regolarità contributiva

AMBITO OGGETTIVO

- Beni materiali di cui all'Allegato A LdB 2017
- Beni immateriali di cui all'Allegato B LdB 2017





Recap

BENI «ORDINARI» MATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale materiale non 4.0	01.01.2020–15.11.2020 (o 30.06.2021 con prenotazione)	max 2 mln €	Credito di imposta 6% comma 188 LdB 2020	Cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello entrata in funzione dei beni	Indicazione norma in fattura
	16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.06.2022 con prenotazione)	max 2 mln €	Credito di imposta 10% (15% lavoro agile) comma 1054 LdB 2021	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni Unica quota annuale se ricavi o compensi < 5 mln euro	Indicazione norma in fattura
	01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione)	max 2 mln €	Credito di imposta 6% comma 1055 LdB 2021	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni	Indicazione norma in fattura



Recap

BENI «ORDINARI» IMMATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale immateriale non 4.0	2020	-	Nessuna agevolazione	-	-
	16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.06.2022 con prenotazione)	max 1 mln €	Credito di imposta 10% (15% lavoro agile) comma 1054	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni Unica quota annuale se ricavi o compensi < 5 mln euro	Indicazione norma in fattura
	01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione)	max 1 mln €	Credito di imposta 6% comma 1055	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni	Indicazione norma in fattura

Recap

BENI 4.0 MATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale materiale 4.0 (Allegato A)	01.01.2020 – 15.11.2020 (o 30.06.2021 con prenotazione)	fino a 2,5 mln €	Credito di imposta 40%	Cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello di interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura - Perizia tecnica semplice o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
	comma 189 LdB 2020	da 2,5 a 10 mln €	Credito di imposta 20%		
	16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.06.2022 con prenotazione)	fino a 2,5 mln €	credito di imposta 50%	Tre quote annuali a partire da interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura - Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
	comma 1056 LdB 2021	da 2,5 a 10 ml di €	credito di imposta 30%		
		da 10 a 20 mln di €	credito di imposta 10%		
	01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione)	fino a 2,5 mln €	credito di imposta 40%	Tre quote annuali a partire da interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura - Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
	comma 1057 LdB 2021	da 2,5 a 10 ml di €	credito di imposta 20%		
		da 10 a 20 mln di €	credito di imposta 10%		



Recap

BENI 4.0 IMMATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale immateriale 4.0 (Allegato B)	01.01.2020 – 15.11.2020 (o 30.06.2021 con prenotazione) comma 190, LdB 2020	Fino a 700.000 €	Credito di imposta 15%	Tre quote annuali a partire da anno successivo a interconnessione	-- Indicazione norma in fattura - Perizia tecnica semplice o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
	16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione) comma 1058 LdB 2021	max 1 mln € (?)	Credito di imposta 20%	Tre quote annuali a partire da interconnessione	- Indicazione norma in fattura - Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE

INTERCONNESSIONE

Requisito indispensabile : INTERCONNESSIONE al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Quando un bene si definisce «interconnesso»?

1. Quando scambia informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, progettazione, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;
2. Quando è identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

FRUIZIONE DEL CREDITO 4.0 E ADEMPIMENTI

Credito utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Nelle more dell'interconnessione --> credito di imposta beni «tradizionali»

Oneri documentali

- Perizia asseverata, rilasciata da ingegnere o perito industriale; o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
- Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
- Comunicazione al MiSE



Contenuto perizia

Accertare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.



Avviso
MiSE
29.12.'20

RECAPTURE E INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

RECAPTURE

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di interconnessione, i beni sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche appartenenti allo stesso soggetto, il credito è ridotto, escludendo dalla base di calcolo il relativo costo.

(Maggior credito eventualmente già utilizzato, andrà riversato)

Telefisco
2020

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI (per i soli investimenti 4.0)

Il credito non è rideterminato qualora, nello stesso periodo in cui avviene la cessione o la delocalizzazione dei beni originariamente agevolati, questi vengano sostituiti con altri con caratteristiche tecniche analoghe o superiori. Devono essere attestate l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.



REGOLE COMUNI

1. Conservare documentazione attestante effettivo sostenimento dei costi e la loro corretta determinazione
2. Necessaria indicazione in fattura dei riferimenti normativi

Risposte a interpello nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020

Cessionario che riscontri l'assenza dell'indicazione del riferimento normativo, può riportare autonomamente la dicitura su ciascun documento, con scrittura indelebile o mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Nel caso di fatture in formato elettronico, l'acquirente può:

- stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72;
- trasmettere a SDI un documento elettronico al fine di integrare la fattura originaria. Il file, anch'esso in formato xml, dovrà riportare gli estremi della fattura elettronica e i dati necessari per l'integrazione, ossia il suddetto riferimento normativo. Il file dovrà essere conservato insieme alla fattura.




REGOLE COMUNI

Costo beni agevolabili: determinato ai sensi dell'articolo 110 TUIR (e per investimenti mediante contratti di locazione finanziaria, costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni).

Nozione di costo da adottare comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione.

OIC 16: rientrano nella base di calcolo del credito anche i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera ed i costi di messa a punto.

L' Agenzia delle Entrate (Circ. n. 4/E del 2017) ha precisato, con riferimento alle precedenti misure di super e iperammortamento, che il costo dei beni agevolabili va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione.




REGOLE COMUNI

Compensazione solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Non sussiste l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.



In caso di incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno, l'importo del credito inutilizzato può essere compensato già dall'anno successivo aggiungendolo a quello di competenza. Analogamente ad altre agevolazioni, infatti, la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. L'Amministrazione ha specificato che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nel predetto limite, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi.



I PROFILI INTERTEMPORALI

Norme con valenza retroattiva. Decorrenza anticipata al 16 novembre 2020.

Nuova disciplina dovrebbe trovare applicazione agli investimenti prenotati o effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020, lasciando impregiudicata l'applicazione dalla Legge di Bilancio 2020 a quelli effettuati prima di tale data (o consegnati entro il 30 giugno 2021 con prenotazione entro il 16 novembre 2020).

E per ordini conclusi entro il 31 dicembre 2019 (che, dunque dovrebbero aver “prenotato” “la disciplina dell’iperammortamento, recata dalla Legge di Bilancio 2019) ma per i quali non sia stata rispettato il termine ultimo di consegna fissato al 31 dicembre 2020?

Questi profili intertemporali rilevano anche per indicazione in fattura (INVESTIMENTI DAL 16 NOV 2020) in assenza di un riferimento normativo: necessaria integrazione



CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN

Ricerca e sviluppo (R&S)

- ricerca fondamentale
- ricerca applicata
- sviluppo sperimentale

Innovazione tecnologica (I)


- diverse da R&S
- prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

Design ed ideazione estetica (D)

- operanti nei settori
 - *Tessile e moda*
 - *Calzaturiero*
 - *Occhialeria*
 - *Orafo*
 - *Mobile e arredo*
 - *Ceramica*
- Concezione e realizzazione di nuovi campionari



CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN



CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN


Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale



Attività	Credito massimo	Aliquota 2021-2022
RICERCA e SVILUPPO	4 mln euro	20%
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2 mln euro	10%
PROGETTI 4.0 E GREEN	2 mln euro	15%
DESIGN	2 mln euro	10%



MAGGIORAZIONE SUD

Decreto Rilancio

L'art. 244 del Decreto Rilancio prevede, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un incremento delle aliquote "al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** nonché nelle Regioni **Lazio, Marche e Umbria** colpite dagli **eventi sismici** del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

A seconda che il soggetto beneficiario sia una grande impresa, una media impresa o una piccola impresa la misura del credito d'imposta passa, rispettivamente, dal 12 al 25, 35 e 45%.

MAGGIORAZIONE RIPROPOSTA SOLO PER SUD

Legge di Bilancio
2021 proroga per il
2021 e 2022



ATTIVITÀ AMMISSIBILI (DM 26 MAGGIO 2020)

Attività di ricerca e sviluppo: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

Attività di innovazione tecnologica: identificate nel decreto MiSE del 26 maggio 2020, tenendo conto delle linee guida del Manuale di Oslo dell'OCSE.

Attività di design e ideazione artistica: definite dal decreto MiSE, progetti finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

Attività di innovazione 4.0 e green: attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0; attività per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica.



SPESE AGEVOLABILI

Spese agevolabili

a) Spese di personale - ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S interne all'impresa, nei limiti del loro impiego.

Premialità per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per realizzare prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini del reddito d'impresa del periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese del personale;

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Maggiorazione del 150% della base di calcolo per attività esternalizzate a start-up innovative.



SPESE AGEVOLABILI

- d) Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente e esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S. Spese ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti residenti in Stati white list;
- e) Spese per servizi di consulenza, inerenti alle attività ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros, al netto di eventuali maggiorazioni;
- f) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30 % dei costi dei contratti extra-muros.




SPESE AGEVOLABILI

Stesse spese (fatta eccezione per la lettera d)) rilevano anche per gli altri crediti d'imposta, con alcune differenze.


Per il credito innovazione tecnologica viene specificato che le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% non solo delle spese di personale indicate alla lett. a), ma anche delle spese indicate alla lett. c).

Per il credito design e ideazione estetica, vengono incluse espressamente anche le spese relative ai software.




ALTRE DISPOSIZIONI

Utilizzo esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinato agli obblighi di certificazione.



Fruizione subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione.
Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'IRAP.
Non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.



ALTRE DISPOSIZIONI

Credito cumulabile con altre agevolazioni aventi i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Documentazione

- Apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile
- Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute con aumento del credito per un importo massimo di 5.000 euro
- I beneficiari devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o sotto progetti in realizzazione. Relazione asseverata.



ALTRE DISPOSIZIONI


Accertamento

- L'Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione e della relazione tecnica ricevuta, nonché di ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli per verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina.
- Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, è previsto il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
- Se necessarie valutazioni di carattere tecnico per ammissibilità delle attività, l'Agenzia può richiedere al MISE di esprimere il proprio parere.



LA COLLABORAZIONE TRA MISE E AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare
AE n.
31/2020



Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la sua competenza sugli interpelli contenenti quesiti tecnici sulla riconducibilità di determinati investimenti al beneficio del credito d'imposta R&S, innovazione e design.

Con riferimento alle istanze presentate a decorrere dal 23 dicembre 2020 - ove una istanza di interpello abbia ad oggetto una questione tecnica sulla riconducibilità delle attività o dell'investimento a quelle previste dalla legge, l'Agenzia destinataria dell'interpello comunicherà al contribuente l'inammissibilità dello stesso (se il quesito tecnico è l'unico quesito dell'interpello) ovvero, qualora il quesito posto abbia a oggetto sia quesiti di natura "tecnica" che fiscale, si limiterà a rispondere esclusivamente al quesito "fiscale", ponendo a carico del contribuente l'onere di acquisire il parere del MISE (o altra amministrazione competente in materia) per i quesiti di natura tecnica.

Inoltre, in tema di accertamento, l'Agenzia precisa che eventuali errori nell'identificazione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione determinano la sussistenza di "crediti inesistenti". Ne consegue l'applicabilità di un più ampio termine per il recupero dei crediti indebitamente compensati (notifica dell'atto entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, nonché le più gravi conseguenze sanzionatorie (dal 100% al 200% del maggior credito utilizzato).



CREDITO FORMAZIONE 4.0

- **OBIETTIVO:** acquisizione e consolidamento delle conoscenze in tecnologie 4.0 indicate nel Piano Nazionale Industria 4.0
- **BENEFICIARI:** tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente da dimensione, settore e forma giuridica, regime contabile e sistema di determinazione del reddito a fini fiscali
- **ATTIVITÀ AMMISSIBILI:** attività di formazione volte a acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie 4.0 indicate dal Piano Nazionale (cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e aumentata, robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, IoT, integrazione digitale dei processi aziendali).

Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica (es. salute, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente, ecc..)

È stato eliminato l'obbligo di pattuire le attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (dal 2020)



CREDITO FORMAZIONE 4.0

Dimensioni d'impresa	Ammontare massimo agevolabile	Aliquota
PICCOLE	300.000 euro	50%
MEDIE	250.000 euro	40%
GRANDI	250.000 euro	30%
TUTTE LE IMPRESE CON LAVORATORI DIPENDENTI SVANTAGGIATI O ULTRASVANTAGGIATI (decreto Min. Lavoro 17/10/2017)		60% (restano fermi i limiti massimi)



CREDITO FORMAZIONE 4.0

- Destinatari della formazione: personale dipendente = personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, personale con contratto di apprendistato. Esclusi altri collaboratori con contratti lavorativi diversi.
- Docenti:
 - personale dipendente. In questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente docente
 - Soggetti terzi: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o la provincia in cui l'impresa ha sede; università e strutture collegate; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; soggetti in possesso della certificazione Uni en ISO 9001; ITS (dal 2020)




CREDITO FORMAZIONE 4.0

- **BASE DI CALCOLO:** costo aziendale dei lavoratori per il periodo in cui sono impegnati nella formazione

NOVITÀ 2021

NUOVA FORMULAZIONE: incluse nella base di calcolo anche le spese indicate all'art 31 comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione (già previste) e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



INVESTIMENTI PRIVATI



ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI E FACCIATE (CO. 58-60)

DETRAZIONI SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECO-BONUS) (co. 58, lett. a), n. 1)

- Proroga al 31 dicembre 2021

DETRAZIONI INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE (co. 58, lett. b), nn. 1 e 2)

- Proroga al 31 dicembre 2021 per interventi di cui all'articolo 16-bis TUIR

DETRAZIONI SPESE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (co. 58, lett. b), n. 2)

- Proroga al 31 dicembre 2021 e aumento spese complessive da 10.000 a 16.000 euro

DETRAZIONI SPESE RECUPERO FACCIATE (BONUS FACCIATE) (co. 59)

- Proroga al 31 dicembre 2021

DETRAZIONE PER INTERVENTI SOSTITUZIONE GRUPPO ELETTROGENO (co. 60)

- Detrazione del 50% di cui all'articolo 16-bis TUIR



MODIFICHE SUPERBONUS (CO. 66-74)

PROROGA SUPERBONUS (art. 119 del DL Rilancio) al 30 giugno 2022
(per IACP al 31 dicembre 2022)

AMBITO OGGETTIVO (novità)

- Rientrano anche interventi coibentazione tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto.
- Unità funzionalmente indipendente qualora dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni/manufatti di proprietà esclusiva:
 - impianti per approvvigionamento idrico;
 - impianti per il gas;
 - impianti per energia elettrica;
 - impianti climatizzazione invernale.

AMBITO OGGETTIVO (novità)

- Compresi edifici anche privi di attestato di prestazione energetica, perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali purché, alla fine dei lavori, raggiungano classe energetica in fascia A.
- Interventi abbattimento barriere architettoniche, anche in favore di over 65.
- Superbonus per installazioni impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, anche per impianti installati su strutture pertinenziali.

MODIFICHE SUPERBONUS (CO. 66-74)

AMBITO SOGGETTIVO (novità)

- Includere anche le persone fisiche con riferimento ad interventi su edifici composti da 2 a 4 unità, distintamente accatastate, anche se posseduti da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

AMBITO TEMPORALE (novità)

- Per interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, per i quali al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
(Per IACP per spese sostenute entro il 30 giugno 2023)

Prorogata al 30 giugno 2022 anche la maggiorazione del 50% dei limiti delle spese ammesse agli incentivi eco e sisma bonus. Maggiorazione estesa anche ai Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

MODIFICHE SUPERBONUS (CO. 66-74)

Superbonus colonnine ricarica in edifici

- Detrazione ripartita in 5 quote annuali di pari importo e in 4 per le spese sostenute nel 2022
- Detrazione riconosciuta se eseguita congiuntamente ad un intervento «trainante» (articolo 119, comma 1) e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
 - 2.000 euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un massimo di 8 colonnine;
 - 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad 8 colonnine.



MODIFICHE SUPERBONUS (CO. 66-74)

Cessione o sconto

- Opzione per cessione detrazione o sconto (articolo 121 del DL Rilancio) anche ai soggetti che sostengono le spese agevolabili nel 2022.

Sismabonus (art. 16 DL n. 63/2013)

- Nell'ambito delle modifiche al superbonus, si estende il sismabonus (50%) anche agli interventi per cui sia rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati in zone 1 e 2 (alta pericolosità sismica).

Nuove assunzioni dei Comuni (a tempo determinato) di personale da impiegare per potenziare gli uffici preposti alle attività connesse ai superbonus.



“Accesso agli incentivi statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici” (Da esibire presso il cantiere)

COMUNE DI _____	PROVINCIA DI _____
LAVORI DI _____	
PERMESSO DI COSTRUIRE N° _____	IN DATA _____
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N° _____	IN DATA _____
PROPRIETARIO _____	
PROGETTISTA _____	
COMMITTENTE _____	
DIRETTORE DEI LAVORI _____	
DIREZIONE CANTIERE _____	
ASSISTENTE TECNICO _____	
RESPONSABILE della SICUREZZA _____	
COORDINATORE della PROGETTAZIONE _____	
COORDINATORE DEI LAVORI _____	
CALCOLATORE STATICO _____	
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA _____	
IMPRESA DI COSTRUZIONE _____	
SUBAPPALTI _____	
IMPIANTO ELETTRICO _____	

BONUS VERDE E CREDITO SISTEMI FILTRAGGIO ACQUA (CO. 76, 1087-1089)

BONUS VERDE (co. 76)

- Proroga per l'anno 2021 delle detrazioni fiscali previste per interventi di sistemazione a verde.
- Detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute (massimo 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo).

CREDITO PER ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA POTABILE (co. 1087-1089)

- Credito pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione dell'anidride carbonica alimentare, per miglioramento qualitativo delle acque potabili.
- Beneficiari: persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compreso Terzo settore.
- Limite spese: 1.000 euro per unità immobiliare di persone fisiche non esercenti attività economica e 5.000 euro per immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per altri soggetti.

SEMPLIFICAZIONI E CHIARIMENTI



SEMPLIFICAZIONI FISCALI IVA (CO. 1102-1106)

- ANNOTAZIONE TRIMESTRALE PER I CONTRIBUENTI MINORI
- ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO DAL 2022 –
TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SINGOLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
 - Operazioni attive: entro 12 giorni dall'effettuazione
 - Operazioni passive: entro il 15 del mese successivo al ricevimento o effettuazione
- ESTESO ANCHE AL 2021 IL DIVIETO DI FATTURAZIONE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE

DECRETO PROROGHE: posticipa al 2022 anche la trasmissione dei corrispettivi per le operazioni sanitarie

Entrambi gli adempimenti fiscali si ritengono assolti con la trasmissione dati al STS

- UTILIZZO DEI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA PER LE BOZZE PRECOMPILATE
- ACCESSO ALLE BOZZE LIMITATA ALL'INTERMEDIARIO DELEGATO

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE (CO. 848)

Dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale unico sostituirà le seguenti imposte:

- a) Prelievi/canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP)
- b) Prelievi/canoni sulle concessioni pubblicitaria (imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ecc.)

Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (acqua, energia elettrica, reti di telecomunicazione, ecc.)

Soggetti passivi: Impresa titolare della concessione/utilizzatori dell'infrastruttura

Calcolo canone: Numero delle rispettive utenze x tariffa forfettaria

Obblighi dichiarativi e di pagamento: Invio al comune dei dati utenze entro il 31 dicembre dell'anno precedente e versamento del canone con la piattaforma PagoPA

NB. La natura patrimoniale del canone unico esclude norme tributarie su riscossione e contenzioso



IRPEF E LAVORO DIPENDENTE



RISORSE STANZIATE PER RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE (CO. 2-7)

Interventi di riforma del sistema fiscale

Stanziamiento **8 miliardi** dal 2022 e **7 miliardi** dal 2023,
ma tra **5 e 6 miliardi** dal 2022 riservati per assegno universale e servizi alla famiglia

Residuano per la riforma IRPEF (scaglioni, aliquote, detrazioni, ecc..) **circa 2 miliardi di euro l'anno**: circa l'1,24% dell'attuale gettito IRPEF !!



Dove trovare le risorse?

Misure di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente (DL n. 3/2020) per 16,5 miliardi di euro)
→ **mera rimodulazione del beneficio?**

Unificazione delle detrazioni fiscali per carichi familiari e ANF

→ **Incremento indiretto della tassazione sulle famiglie con redditi medi ??**



STABILIZZAZIONE DETRAZIONE REDDITI LAVORO DIPENDENTE (CO.8-9)

Beneficio ai soli soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (escluso le pensioni)

Trasferimento monetario pari a 1.200 euro annui (in rapporto al numero di giorni lavorati)

Redditi complessivi IRPEF compresi tra **8.150 e 28.000 euro** (art. 1 DL n. 3/2020)

Ulteriore detrazione fiscale di 600 euro annui decrescente fino ad annullarsi (II semestre 2020)

Redditi complessivi IRPEF compresi tra **28.000 e 40.000 euro** (art. 2 DL n. 3/2020)



Dal 1° gennaio 2021 detrazione fiscale a regime di 1.200 euro annui
(LDB 2021 e DL n. 182/2020)

Adempimenti dei sostituti di imposta (Agenzia entrate, circ n. 29/E del 2020)

Riconoscimento automatico, salvo rinuncia espressa da parte del dipendente

Recupero del credito maturato mediante compensazione con modello F24



ESTENSIONE REGIME IMPATRIATI (CO.50)

Soggetti

Lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e che beneficiano dell'agevolazione al 31 dicembre 2019 (es. lavoratori contro esodo)

Condizioni

- Aver almeno un figlio minorenni
- Aver proceduto all'acquisto di una unità immobiliare residenziale in Italia (entro 18 mesi dal trasferimento o nei 12 mesi precedenti)
- Versamento di imposta sostitutiva pari al 10% sui redditi prodotti in Italia al lordo dell'agevolazione (Risposta Telefisco 2021)

Beneficio fiscale

Proroga 5 anni del regime con tassazione dei redditi prodotti in Italia al 50% (in luogo del 30% ordinario)

➔ NB Manca il provvedimento dell'AE relativo alle regole applicative per accedere alla misura




MISURE SETTORIALI E CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19



MODIFICHE ALIQUOTE IVA (CO. 40, 452-453)

ALIQUOTA IVA DEL 10% PER LE PREPARAZIONI ALIMENTARI PREPARATE PER L'ASPORTO O LA CONSEGNA A DOMICILIO


- La valenza di interpretazione autentica della norma legittima le cessioni effettuate in precedenza.
- Non include le cessioni delle bevande



ALIQUOTA IVA PARI A ZERO FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER:

- Le strumentazioni diagnostiche anti Covid-19 – 5% dal 2023
- Vaccini anti Covid-19 – IVA ordinaria dal 2023

Altre ipotesi art. 124 DL Rilancio: disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (con elenco dei beni)



CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI (CO. 602)

Credito imposta locazioni (articolo 28 del DL Rilancio)

- Estensione al 30 aprile 2021 del credito per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Requisito calo del fatturato (DL Natale)

- Il credito spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Effettivo pagamento del canone (Telefisco 2021)

- Anche nel caso in cui il canone relativo ai mesi del 2020 sia pagato nel 2021, fermi gli ulteriori requisiti, il credito risulta comunque utilizzabile, successivamente al pagamento.

L'agevolazione costituisce «aiuto di stato» ed è subordinata ai limiti del Temporary Framework della Commissione UE



CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI LAVORO (CO. 1098-1100)

Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro (articolo 120 del DL Rilancio)

- Il credito risulta utilizzabile in compensazione dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
- Conseguentemente, è possibile optare per la cessione del credito entro il 30 giugno 2021.

COS'È

Credito d'imposta del 60% spettante:

- a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del DL Rilancio (codici ateco);
 - ad associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi quelli del terzo settore (anche se non svolgono le attività di cui all'allegato 1).
- 1) Interventi (necessariamente prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture) edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, ingressi e spazi comuni e acquisto di arredi di sicurezza.
 - 2) Investimenti connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.




DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE (CO. 595-597)

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI

- Nuove regole applicative regime fiscale locazioni brevi (articolo 4, DL n. 50/2017);
- Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi può essere applicato da soggetti che destinano a tale attività non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. In tutti gli altri casi, presunzione di esercizio dell'attività di locazione in forma imprenditoriale (art. 2082 c.c.).
- Abrogata norma che rimetteva ad un decreto la definizione dei criteri di presunzione dell'attività svolta in forma imprenditoriale.

CONTRASTO EVASIONE SETTORE TURISTICO

- Modifica delle norme di contrasto all'evasione fiscale nel settore turistico-ricettivo (articolo 13-quater, DL n. 34/2019);
- Creazione presso MiBACT di una banca dati delle strutture ricettive e immobili destinati alle locazioni brevi (già prevista dall'articolo 13-quater). Modalità di creazione, gestione e accesso alla banca dati sono rimesse ad un decreto MiBACT da adottare entro il 1° marzo 2021.



ESENZIONE IMU 2021 PER IL SETTORE TURISTICO E DELLO SPETTACOLO (CO. 599-600)



SOGGETTI BENEFICIARI

- a) Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali
- b) Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese per eventi fieristici o manifestazioni
- c) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, agriturismi, rifugi di montagna, villaggi turistici, ecc..)
- d) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo night club e simili

Per le lett. c) e d) l'esenzione spetta solo se il soggetto passivo è anche il gestore dell'attività ivi esercitate

- L'esenzione spetta ai soggetti passivi ai fini IMU (incluso il concessionario aree demaniali) ed è limitata alla prima rata IMU da versare a giugno 2021.

L'agevolazione costituisce «aiuto di stato» ed è subordinato ai limiti del Temporary Framework della Commissione UE (tetto massimo di aiuto pari a 800.000 euro)
Per il settore dello spettacolo esonero IMU per gli anni 2021 e 2022 (art. 78 DI n 104/2020) ma è subordinato ad autorizzazione UE



CREDITO AGROALIMENTARE, MEZZOGIORNO E ZES (CO.131, 171-172, 173)

CREDITO IMPOSTA MEZZOGIORNO (co. 171-172)

- Proroga al 31 dicembre 2022 (L. n. 208/2015, articolo 1, commi 98-108)

Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna e determinati comuni di Abruzzo e Molise.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) (co. 173)

- Riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività del 50% a decorrere dal periodo d'imposta in cui è intrapresa la nuova attività nelle ZES e per i sei periodi d'imposta successivi.
- Necessario mantenere per almeno 10 anni l'attività nell'area e i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata.

CREDITO D'IMPOSTA AGROALIMENTARE

- Modifica la disciplina del credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del Made in Italy (articolo 3, comma 1, DL n. 91/2014).
- Il credito viene esteso, per il periodo d'imposta 2021 – 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.
- Realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.



ALTRE MISURE



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI & CASHBACK - (CO. 1095-1097)

- LIMITAZIONE DELLE ESTRAZIONI AI SOLI CORRISPETTIVI PAGATI ELETTRONICAMENTE
- RIDOTTO L'AMMONTARE DEI PREMI ASSEGNATI CON LE ESTRAZIONI

DECRETO PROROGHE: Posticipa l'entrata in vigore prevista per 1° gennaio 2021 e il servizio di segnalazione del rifiuto alla trasmissione del codice lotteria al 1° marzo 2021

Le modalità e tempistiche per l'avvio erano state demandate ad un Provvedimento dell'AE che è stato emanato il 29 gennaio 2021, n. 32051/RU che ha stabilito:

- L'avvio della lotteria dal 1° febbraio 2021
- Il calendario delle estrazioni e l'ammontare dei premi da assegnare al cliente e all'esercente
- Altri aspetti operativi per la partecipazione (es. funzionalità dell'area riservata, etc.)

- CHIARITA L'ESCLUSIONE DELLE SOMME DEL CASHBACK DAL PRELIEVO ERARIALE



RIDUZIONE IRES SUGLI UTILI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI (CO. 44-47)

Dal 1/1/2021 non concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% gli utili percepiti da:

- Enti non commerciali (pubblici o privati) residenti nel territorio dello Stato
- Le stabili organizzazioni in Italia di Enti non commerciali non residenti

Condizioni per accedere all'agevolazione:

- Le somme detassate devono essere destinate ai seguenti settori (famiglia e valori connessi; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; ricerca scientifica e tecnologica; arte, attività e beni culturali)
- Accantonamento degli utili non tassati in una riserva non distribuibile

NB. sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata

Criticità

- Coordinamento con la disciplina di favore per gli Enti del Terzo Settore



ALTRE MISURE IMPOSTE INDIRETTE (CO. 713 - 1108)

OPERAZIONI NON IMPONIBILI IVA

Le cessioni di aeromobili, le dotazioni di bordo e alcuni servizi connessi agli aeromobili sono non imponibili IVA se effettuate verso compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali.

- Considerate le restrizioni alla circolazione imposte nel 2020, al fine di verificare la prevalenza si prendono a riferimento i trasporti effettuati nel 2019.



IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE EMESSE DA TERZI

Il cedente/prestazione è responsabile del versamento dell'imposta di bollo e relative sanzioni, anche nel caso la fattura sia emessa da terzi per suo conto (interpretazione autentica della norma).

MODIFICA DISCIPLINA ACCORDI PREVENTIVI (CO. 1101)

Modifiche all'articolo 31-ter del DPR n. 600/1973

Ampliata la facoltà di far retroagire decorrenza degli accordi preventivi ai periodi d'imposta per i quali non risulti ancora decorso il termine di accertamento

Accordi unilaterali

Facoltà concessa al ricorrere, nei periodi interessati, delle medesime condizioni di fatto e di diritto alla base dell'accordo e non siano state avviate verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento.

Consentito ravvedimento operoso o dichiarazione integrativa senza sanzioni

Accordi bilaterali e multilaterali Facoltà condizionata a tali criteri:

- Stesse circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo stipulato con autorità estere;
- Contribuente ha fatto richiesta di retroazione;
- Autorità estere acconsentono ad estendere l'accordo alle annualità precedenti;
- non siano state avviate verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento.

Commissione contribuente pari a:

- 10.000 euro per fatturato complessivo del gruppo di appartenenza dell'istante inferiore a 100 milioni di euro;
- 30.000 euro per predetto fatturato compreso tra 100 e 750 milioni di euro;
- 50.000 euro in caso di fatturato superiore a 750 milioni di euro.



PROMOZIONE COMPETENZE MANAGERIALI (CO. 536-539)

Credito d'imposta per elargizioni volte a finanziare borse di studio per iniziative formative manageriali

Soggetti, pubblici e privati, che effettuino donazioni nel 2021 e 2022 per finanziare, con borse di studio, iniziative formative, spetta un credito pari a:

- 100% dell'erogazione per piccole e micro-imprese;
- fino al 90% dell'erogazione per le medie imprese;
- fino all'80% dell'erogazione per le grandi imprese.

Importo massimo erogazione: 100.000 euro.

Iniziative formative devono essere promosse da università pubbliche e private, istituti di formazione avanzata o scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Attuazione demandata a decreto interministeriale (Ministeri Economia, Istruzione e Sviluppo Economico) entro 1° marzo 2021.




FONDO PER IL CINEMA (CO. 583-584)

Modifiche alle disposizioni che sostengono i settori del cinema e dell'audiovisivo

- Credito imposta imprese di produzione di opere cinematografiche e audiovisive (articolo 15, L. n. 220/2016)
 - Aliquota elevata al 40%
- Credito imposta imprese di distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive (articolo 16, L. n. 220/2016)
 - Aliquota elevata al 40%
- Credito imposta imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (articolo 19, L. n. 220/2016)
 - Aliquota elevata al 40%

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo autorizza ad adottare uno o più decreti volti a definire, per ogni credito, le disposizioni applicative utili per stabilire l'entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge.



MISURE FILIERA STAMPA (CO. 608-610)

MISURE A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA

Modifica e rifinanziamento di 3 misure: i) Credito pubblicità; ii) Credito edicole; iii) Credito testate digitali.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI (articolo 57-bis, DL n. 50/2017)

- Per 2021 e 2022 credito con aliquota unica al 50% in relazione alle spese effettuate su giornali quotidiani e periodici, anche online.

CREDITO IMPOSTA EDICOLE E ALTRI RIVENDITORI (articolo 1, commi 806-809, L. n. 145/2018)

- Proroga per 2021 e 2022 alle condizioni e modalità già previste per il 2020.

CREDITO IMPOSTA TESTATE IN FORMATO DIGITALE (articolo 190, DL. n. 34/2020)

- Proroga per 2021 e 2022



SIGARETTE ELETTRONICHE E TABACCO RISCALDATO (CO. 1124-1126)

Imposta consumo sigarette elettroniche

- 15% e 10% dal 1° gennaio 2021
- 20% e 15% dal 1° gennaio 2022
- 25% e 20% dal 1° gennaio 2023

Dell'accisa gravante su equivalente quantitativo di sigarette.

Il soggetto autorizzato alla commercializzazione è tenuto a cauzione del 10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente.

Dal 1° aprile 2021, circolazione sigarette elettroniche subordinata ad applicazione di appositi contrassegni di legittimazione e avvertenze.

Accisa tabacchi riscaldati

- 30% dal 1° gennaio 2021
- 35% dal 1° gennaio 2022
- 40% dal 1° gennaio 2023

